



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Avviso Pubblico

Procedura per il cofinanziamento di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni nonché promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia.

(Decreto del Ministro della Gioventù 12 novembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti al reg. 1 Fog. 202 in data 17 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 dell'1 febbraio 2011)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente Avviso si intendono con i termini:

- a) "Legge": l'articolo 1 commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come dapprima modificati dall'articolo 19 bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e con specifico riferimento al comma 72, come sostituito dall'articolo 2 comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- b) "Decreto": il decreto del Ministro della Gioventù 12 novembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti al reg. 1 Fog. 202 in data 17 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 dell'1 febbraio 2011;
- c) "Fondo": il "Fondo Mecenati" istituito ai sensi dell'articolo 2 del "Decreto";
- d) "Dipartimento": Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù;
- e) "Richiedente": le persone giuridiche private ed i raggruppamenti temporanei di persone giuridiche private, costituiti oppure costituendi che presentano domanda di accesso al "Fondo";
- f) "Mecenate/Beneficiario": il "Richiedente" ammesso al co-finanziamento;
- g) "Beneficiari finali": i giovani di età inferiore a 35 anni con le caratteristiche di cui all'articolo 6 comma 3 oppure le imprese con le caratteristiche di cui all'articolo 6 comma 4.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Avviso è emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di predeterminare criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici a progetti aventi rilevanza sociale, e non è in alcun modo finalizzato all'individuazione di soggetti aggiudicatari di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del "Decreto" la dotazione finanziaria del "Fondo" è di 40 milioni di euro, comprensivi degli oneri di gestione. Il "Fondo" opera su tutto il territorio nazionale ed è finalizzato a cofinanziare progetti proposti e realizzati da persone giuridiche private, sia singole che associate, volti a:

- a) promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

b) promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia.

3. I progetti saranno ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2. Nel caso in cui il cofinanziamento richiesto sia di importo superiore alle risorse disponibili, il "Richiedente" sarà invitato a trasmettere, entro trenta giorni **pena la revoca del cofinanziamento**, un progetto con un piano finanziario rimodulato, sino a concorrenza delle risorse disponibili oppure a comunicare se finanzia con proprie risorse la restante parte non cofinanziata. Il cofinanziamento è concesso a titolo di rimborso, nel limite del 40% e sino ad un massimo di 3 milioni di euro, esclusivamente delle spese sostenute a vario titolo dal "Mecenate" in favore dei "Beneficiari finali", per le finalità di cui all'articolo 6 comma 5. In ogni caso, saranno rimborsate al "Mecenate" le spese sostenute per ciascun "Beneficiario finale", singola persona fisica oppure singola impresa, entro il limite di:

- a) per le finalità di cui all'articolo 6 comma 5 lettera a): € 100.000,00 (centomila/00);
- b) per le finalità di cui all'articolo 6 comma 5 lettera b): € 50.000,00 (cinquantamila/00);
- a) per le finalità di cui all'articolo 6 comma 5 lettera c): € 200.000,00 (duecentomila/00).

4. E' fatto divieto assoluto al "Mecenate" di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il cofinanziamento. Il cofinanziamento non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche previste da normative comunitarie, nazionali, regionali e locali. E', altresì, fatto divieto assoluto ai "Beneficiari finali" di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il beneficio concesso dal "Mecenate".

Art. 3 - Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda di accesso al "Fondo" le persone giuridiche private ed i Raggruppamenti Temporanei di persone giuridiche private, costituiti oppure costituendi, che abbiano sede legale e/o operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere regolarmente costituite da almeno 5 anni; nel caso di imprese, le stesse devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese da almeno 5 anni;
- b) non versare in alcune delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

- c) non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non avere in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- d) aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati: in caso di imprese, un fatturato globale di almeno 8 milioni di euro; in caso di Fondazioni, un patrimonio complessivo pari ad almeno 8 milioni di euro ed in caso di enti giuridici costituiti nella forma di Associazione, un ammontare complessivo di contributi associativi ed entrate a vario titolo pari ad almeno 8 milioni di euro.

2. In caso di partecipazione sotto forma di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Operatori o di Raggruppamento Temporaneo di Operatori (di seguito "RTO"), il requisito di cui al comma 1 lettera d) è valutato con riferimento al "RTO" nel suo complesso. In caso di costituendo RTO o RTO costituito, nella domanda di partecipazione occorre riportare la parte delle attività del progetto che ciascun operatore raggruppato e/o raggruppando si impegna a realizzare.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di accesso al "Fondo", redatta in lingua italiana, deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – Ufficio I, Via della Mercede, n. 9, 00187 Roma.
2. La domanda di accesso al Fondo deve essere inserita in un unico plico chiuso che sia, **a pena di esclusione** dalla procedura, sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine dell'identificazione della provenienza il plico, **a pena di esclusione**, deve recare all'esterno il timbro del "Richiedente", la firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato dal "Richiedente" stesso e, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché la seguente dicitura: "Busta da non aprire. Procedura per il cofinanziamento di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni nonché promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia".
3. Essendo esaminate le domande secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, il plico deve essere inviato **esclusivamente** mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante. **Non è ammessa la consegna del plico a**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

mano da un incaricato del "Richiedente" oppure tramite corrieri privati oppure agenzie di recapito debitamente autorizzati.

4. L'invio del plico contenente la domanda di accesso al "Fondo" è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del "Dipartimento" ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione oppure non sia spedito secondo le modalità di cui al comma 3.

5. Il suddetto plico deve contenere al suo interno due distinte buste che, a pena di inammissibilità, devono essere tali da non rendere conoscibile il loro contenuto, devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all'uopo incaricato dalla stessa sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente cioè la denominazione o ragione sociale, e rispettivamente la dicitura:

- Busta A: "Procedura per il cofinanziamento di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni nonché promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia" – DOCUMENTI;
- Busta B: "Procedura per il cofinanziamento di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni nonché promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia" – PROGETTO.

6. In caso di costituendo RTO o di RTO, sia il plico che le buste "A" e "B" devono recare, ai fini dell'identificazione della provenienza, l'indicazione degli operatori raggruppati o raggruppandi e la firma del legale rappresentante o del procuratore speciale, all'uopo designato, del solo "Richiedente" mandatario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Art. 5 – Busta A - Documenti

1. Nella **Busta "A - Documenti"**, **a pena di esclusione**, devono essere inseriti i seguenti documenti:

- domanda di accesso al Fondo, compilando il modello allegato al presente Avviso (**Allegato 1**). In caso di costituendo RTO o di RTO, la domanda deve essere prodotta da ciascun operatore facente parte del raggruppamento temporaneo. La domanda, **a pena di esclusione**, deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; nel caso di dichiarazioni mendaci, il "Dipartimento" procede **all'esclusione** del "Richiedente";
- originale oppure copia conforme all'originale della procura, in caso di dichiarazione resa da Procuratore;
- in caso di RTO già costituito, scrittura privata autenticata da un notaio del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

Art. 6 – Busta B – Progetto.

1. La **"Busta B – Progetto"**, **a pena di esclusione**, deve contenere il progetto della lunghezza massima di 40 pagine, che deve essere prodotto in tre esemplari, di cui un originale e due copie.

2. Il progetto, **a pena d'esclusione**, deve presentare i seguenti requisiti:

- a) avere rilevanza nazionale, ossia destinato ad essere attuato in non meno di tre Regioni;
- b) rispettare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna;
- c) avere una durata minima di dodici mesi e massima di trentasei mesi.

3. I "Beneficiari finali" dei progetti, siano essi persone fisiche o imprese, devono avere un'età inferiore ai 35 anni, essere cittadini italiani e comunitari, residenti in Italia e non avere rapporti di parentela entro il terzo grado e/o di affinità entro il secondo grado con gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del "Mecenate".

4. I "Beneficiari finali" dei progetti, in caso di imprese, devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- a) in caso di imprese individuali, il titolare deve essere un giovane di età inferiore ai 35 anni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

- b) in caso di società di persone, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono rappresentare la maggioranza numerica dei componenti la compagine sociale e devono detenere la maggioranza delle quote;
 - c) in caso di società di capitali, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono detenere almeno i due terzi delle quote del capitale sociale, devono essere almeno i due terzi dei soci e devono costituire almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;
 - d) in caso di società cooperative i giovani di età inferiore ai 35 anni devono costituire la maggioranza numerica dei soci e devono rappresentare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
5. Il progetto, **a pena d'esclusione**, deve essere finalizzato a creare, per i "Beneficiari finali", concrete ed immediate opportunità lavorative, professionali o imprenditoriali. Nello specifico, il progetto deve essere finalizzato a:
- a) promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani di età inferiore ai 35 anni, favorendo e supportando la nascita o l'avvio di nuove imprese oppure sviluppando e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguardo ai settori: dell'eco-innovazione e dell'innovazione tecnologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; della responsabilità sociale d'impresa; della promozione dell'identità italiana ed europea;
 - b) sostenere lo sviluppo del talento, dell'immaginazione, della creatività e delle capacità d'innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda e del design dei giovani di età inferiore ai 35 anni, anche attraverso la concessione di premi o borse di studio, oppure attraverso la realizzazione di esperienze formative, anche attraverso stage;
 - c) promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo l'acquisizione e/o l'utilizzo di brevetti e/o il trasferimento tecnologico promossi da giovani di età inferiore ai 35 anni.
6. Il progetto deve essere redatto nel rispetto delle "Linee guida" allegate al presente Avviso (**Allegato 2**) e deve almeno:
- a) riportare le informazioni utili a conoscere il "Richiedente" nonché i progetti realizzati analoghi a quelli previste nel comma 5; in caso di costituendo RTO o RTO costituito, le predette informazioni devono essere riportate per ciascun operatore;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

- b) illustrare gli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa in relazione alle finalità del presente avviso; illustrare i risultati attesi, soprattutto in termini di ricaduta occupazionale (opportunità lavorative, professionali o imprenditoriali);
- c) illustrare ed articolare le attività progettuali; illustrare le modalità di realizzazione del progetto sotto il profilo tecnico, metodologico, organizzativo e logistico; indicare il numero e le caratteristiche dei "Beneficiari finali" nonché illustrare le modalità ed i criteri di selezione degli stessi;
- d) indicare le Regioni in cui sarà realizzato il progetto e, per ciascuna Regione, il luogo ove si realizzerà il progetto;
- e) illustrare le modalità con cui si assicura il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna;
- f) indicare la durata del progetto (minimo dodici mesi e massimo 36 mesi) e predisporre il relativo cronoprogramma delle attività progettuali;
- g) illustrare le modalità di promozione del progetto;
- h) specificare l'area progettuale indicando una tra quelle previste nel comma 5;
- i) illustrare le modalità di monitoraggio e di valutazione del progetto, in termini di procedure strumenti ed indicatori;
- j) riportare il piano finanziario, nel quale deve essere previsto, **a pena di esclusione**:
 - 1. il costo complessivo del progetto, articolato in singole voci di costo;
 - 2. l'elenco dettagliato dei benefici che il "Mecenate" destina a ogni singolo "Beneficiario finale", siano essi persone fisiche oppure imprese, il costo unitario e complessivo degli stessi benefici;
 - 3. il metodo ed i parametri utilizzati per la quantificazione economica dei costi di cui ai punti 1. e 2.;
 - 4. le quote di ripartizione del finanziamento del costo complessivo dei benefici di cui al punto 2., restando fermo che almeno il 60% del costo complessivo è a carico del "Richiedente" con proprie risorse;
- k) in caso di sviluppo o sostegno di imprese già costituite o da costituire, di cui al comma 5 lettera a) oppure in caso di promozione dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, di cui al comma 5 lettera c), il progetto deve almeno:
 - 1. descrivere l'impresa già costituita ed il settore del mercato ove opera;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

2. descrivere la/e iniziativa/e imprenditoriale/i che si intende/ono promuovere;
3. prevedere che l'impresa "Beneficiaria finale" del progetto, per tre anni si obbliga a: mantenere le caratteristiche di cui al comma 4; non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel progetto i beni mobili ed i diritti aziendali e a non alienare ovvero non trasformare, in tutto o in parte, l'impresa in altra forma giuridica; svolgere l'attività imprenditoriale oggetto del progetto cofinanziato.
7. Qualora il progetto sia finalizzato allo sviluppo e/o sostegno di imprese già costituite, nella "Busta B" in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, **a pena d'esclusione**, occorre allegare:
- a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'impresa già costituita, interessata dal progetto;
 - b) copia del libro soci aggiornato dell'impresa già costituita, interessata dal progetto;
 - c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, in corso di validità, recante l'attestazione che l'impresa interessata dal progetto non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.
8. Il progetto deve essere siglato in ogni pagina e, **a pena d'esclusione**, sottoscritto per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante del "Richiedente". Nel caso di costituendo RTO o di RTO deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna degli operatori raggruppati. Nel caso di RTO già costituito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
9. Uno stesso progetto **a pena di esclusione** non può essere suddiviso in più domande; tali limiti valgono anche per i "Richiedenti" che si articolano in sedi e/o sezioni locali, nel qual caso i progetti devono essere presentati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Legale dell'ente centrale, che si assume la responsabilità del progetto come soggetto "Richiedente".
10. Ciascun "Richiedente", **a pena di esclusione di tutti i progetti presentati**, può presentare al massimo tre progetti, a condizione che:
- a) ad una domanda sia correlato un solo progetto;
 - b) sia presentato un solo progetto per ciascuna delle aree previste dal comma 5 lettere a), b) e c);
 - c) l'ammontare complessivo del cofinanziamento di tutti i progetti presentati sia inferiore a 3 milioni di euro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Art. 7 - Procedura di valutazione.

1. L'istruttoria delle domande di accesso al Fondo è effettuata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande stesse, facendo fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante, fino ad esaurimento delle risorse del "Fondo" di cui all'articolo 2 comma 2 del presente avviso pubblico.
2. Per l'espletamento della procedura di valutazione sarà nominata con decreto del Capo Dipartimento una Commissione, composta da tre membri. La Commissione verifica preliminarmente la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal "Decreto" e dal presente "Avviso", esaminando la documentazione inserita nella "Busta A - Documenti". All'esito del procedimento istruttorio, la Commissione dispone l'ammissione o l'esclusione della domanda, in quest'ultimo caso il "Dipartimento" ne dà comunicazione ai "Richiedenti", ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Avverso le predette comunicazioni, i soggetti interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento delle stesse.
3. La Commissione, accertata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui alla "Busta A", verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del progetto previsti dal "Decreto" e dal presente "Avviso", esaminando la documentazione inserita nella "Busta B - Progetto". All'esito del procedimento istruttorio, la Commissione dispone l'ammissione o l'esclusione del progetto, in quest'ultimo caso il "Dipartimento" ne dà comunicazione ai "Richiedenti", ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Avverso le predette comunicazioni, i soggetti interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Nel corso dell'istruttoria la Commissione, per il tramite del "Dipartimento", può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate con una specifica nota alla quale il "Richiedente" è tenuto a rispondere in modo puntuale e completo, entro venti giorni dalla ricezione della predetta richiesta. L'istruttoria si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, della Commissione.
5. La Commissione, ai fini dell'istruttoria di cui al presente articolo, può avvalersi di un panel di esperti specializzati e/o del "Soggetto gestore" e/o di società specializzata in compiti di assistenza tecnica.
6. Il Dipartimento, sulla scorta dei lavori della Commissione, emana apposito provvedimento di concessione del cofinanziamento che trasmette al "Mecenate" ed, in copia, al "Soggetto gestore del Fondo" di cui all'articolo 5 del "Decreto".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

7. L'elenco dei "Mecenati" sarà reso pubblico sul sito del Ministro della Gioventù www.gioventu.gov.it nell'apposita sezione "Bandi e concorsi".

Articolo 8 – Convenzione

1. Il "Soggetto gestore del Fondo" di cui all'articolo 5 del "Decreto" (di seguito "Soggetto Gestore") procede al controllo del possesso dei requisiti da parte del "Mecenate" e sulla base dell'esito della verifica di cui al presente comma, il "Dipartimento" stipula apposita convenzione con il "Mecenate" volta a regolare i rapporti tra le parti, anche con riferimento alle modalità ed ai termini di erogazione del cofinanziamento, al monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto ed alle modalità di rendicontazione delle spese.
2. La convenzione di cui al comma 1 non ha natura contrattuale ed è stipulata ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del DPCM 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri". La Convenzione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione della convenzione stessa da parte degli Organi di Controllo, che il Dipartimento comunicherà al "Soggetto Gestore" ed al "Mecenate".
3. Il "Mecenate" è responsabile esclusivo della corretta e puntuale realizzazione del progetto. A tal fine, il "Mecenate" si impegna a comunicare l'elenco dei "Beneficiari finali", i benefici messi a disposizione di questi ultimi, a monitorare l'attività dei "Beneficiari finali" ed a recuperare la quota di cofinanziamento a carico del "Dipartimento" in danno dei "Beneficiari finali" in caso di non corretto utilizzo del cofinanziamento stesso, riscontrato anche a seguito dei controlli eseguiti dal "Soggetto Gestore". Il Dipartimento è estraneo rispetto ai rapporti che intercorrono tra il "Mecenate" ed i terzi "Beneficiari finali".
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, il "Mecenate" ha l'obbligo di conservare per tre anni dall'erogazione del cofinanziamento, i documenti giustificativi in originale relativi esclusivamente alle spese sostenute in favore dei "Beneficiari finali", la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). Il "Mecenate", inoltre, è tenuto ad apporre sulle fatture originali oppure analoga documentazione di spesa il timbro "Spesa che ha usufruito del cofinanziamento del Ministro della Gioventù – Anno 2010". I documenti vanno conservati in formato cartaceo (per gli originali dei libri di contabilità e dei giustificativi quietanzati, per le copie degli ordini di pagamento).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Art. 9 – Modalità e termini di erogazione del cofinanziamento

1. L'erogazione del cofinanziamento al "Mecenate" è suddivisa in rate trimestrali posticipate di importo pari al 40% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute e rendicontate in favore dei "Beneficiari finali", entro i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 3 del presente "Avviso" e nei modi stabiliti dalla Convenzione di cui all'articolo 8, nel periodo di riferimento, a fronte di una formale richiesta di erogazione del finanziamento.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il presente avviso pubblico, essendo finalizzato alla concessione di un mero cofinanziamento di attività progettuali con scopi di carattere sociale senza fine di lucro, non rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della sopra citata legge, che trova applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti del "Mecenate" a favore di terzi potranno essere effettuati unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.
2. Il "Soggetto Gestore" non procederà ai trasferimenti finanziari in favore del "Mecenate", in mancanza di esplicita dichiarazione, da riportare in calce alle rendicontazioni ed alle richieste di pagamento, in ordine all'integrale rispetto della disposizione legislativa di cui al comma 1 del presente articolo, anche in riferimento ai pagamenti effettuati dal "Mecenate" a favore di terzi.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo comporterà, per il "Mecenate", l'applicazione della sanzione di cui al citato articolo 6 comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Trovano, inoltre, applicazione i commi 5 e 5 bis del sopra citato articolo 6.

Art. 11 - Decadenza dal cofinanziamento

1. Costituisce causa di decadenza dal cofinanziamento concesso, di risoluzione della Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già erogate:
 - a) la perdita da parte del "Mecenate" dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3;
 - b) nel caso in cui il "Mecenate" si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni oppure in caso di scioglimento anticipato del "Beneficiario" e di liquidazione del patrimonio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante del "Mecenate" siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano al "Mecenate" di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) in caso di rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- f) in caso di mancato rispetto, da parte del "Mecenate" delle modalità di realizzazione del progetto nonché delle condizioni e dei termini di realizzazione dello stesso, salvo i casi di forza maggiore;
- g) in caso di rifiuto o mancata consegna da parte del "Mecenate" dei documenti e/o delle giustificazioni necessarie al monitoraggio del progetto, ovvero il "Mecenate" non consenta i controlli del "Soggetto Gestore" o del "Dipartimento" circa l'andamento della realizzazione del progetto;
- h) il "Mecenate" non apporti il proprio contributo finanziario, attraverso risorse proprie, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 60% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute esclusivamente in favore dei "Beneficiari finali";
- i) qualora per il medesimo progetto oggetto del cofinanziamento siano state concesse agevolazioni di qualsiasi importo di provenienza pubblica;
- j) nei restanti casi previsti dalla legge, dal "Decreto" e dalla Convenzione.

2. La decadenza è disposta con provvedimento motivato del "Dipartimento", notificato con raccomandata A/R al "Mecenate". A seguito della decadenza, il "Soggetto Gestore" provvede al recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento delle stesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Art. 12 – Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza.

1. Il "Richiedente", con la partecipazione alla presente procedura, acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento, nel rispetto del suddetto decreto legislativo, dei dati personali dal medesimo forniti. In ossequio a quanto prescritto dall'art. 2 del citato D.Lgs. il trattamento dei dati forniti dal "Proponente" è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L'eventuale rifiuto da parte del "Richiedente" di conferire i dati necessari per lo svolgimento delle attività necessarie per l'ammissione al cofinanziamento di cui al presente Avviso comporta l'impossibilità a parteciparvi.
4. Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il "Richiedente" è informato, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
5. Il titolare del trattamento è il "Dipartimento".

Art. 13 - Modalità e limiti di esercizio del diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente "Avviso" può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 di approvazione del *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*.
2. Ai sensi degli articoli 22 comma 1 lettera b) e 24 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 2 comma 1 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, nonché ai sensi di quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di accesso agli atti della procedura di cui al presente "Avviso" può essere esercitato da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) l'istanza di accesso deve essere presentata in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta dal rappresentante del richiedente che deve dimostrare i propri poteri rappresentativi; inoltre, l'istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

b) non saranno accolte le istanze di accesso agli atti, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le istanze siano pervenute al Dipartimento oltre i termini di impugnazione stabiliti dalla legge.

3. La richiesta di accesso agli atti deve essere spedita con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – Ufficio I Via della Mercede, n. 9 00187 ROMA. Il Dipartimento rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione di formale richiesta di accesso agli atti.

4. In caso di individuazione di soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge 7 agosto 1990 n. 241, il "Dipartimento" provvede a dare comunicazione agli stessi, mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento di copia della ricezione di richiesta di accesso agli atti.

5. In caso di accoglimento della richiesta di accesso agli atti, il "Dipartimento" rilascia all'interessato copia dei documenti nei quali sono riprodotte le cause di esclusione della domanda di partecipazione e/o del progetto presentati dall'interessato. Resta fermo che i documenti sono rilasciati privi delle parti non necessarie alla tutela della situazione giuridicamente tutelata e collegata alla richiesta dell'interessato.

Art. 14 – Informazioni.

1. La documentazione relativa al presente Avviso è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito www.gioventu.gov.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

2. Eventuali informazioni complementari sul contenuto del presente Avviso possono essere richieste al Dipartimento esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica: fondomecenati@gioventu.it.
3. Alle richieste di informazioni è data risposta esclusivamente in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito www.gioventu.gov.it.
4. Eventuali rettifiche, modifiche ed integrazioni del presente Avviso e degli altri documenti, sono comunicati esclusivamente tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.gioventu.gov.it. E' quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine indicato nell'articolo 15, al fine di prenderne visione ed acquisirne la dovuta conoscenza.

Art. 15 – Termini di apertura e chiusura dell'avviso

1. Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale del Ministro della Gioventù www.gioventu.gov.it e di detta pubblicazione è data comunicazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale.
2. La domanda di accesso al "Fondo" può essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro i successivi tre mesi.
3. In caso di disponibilità residue del Fondo il "Dipartimento" procederà ad aprire un nuovo termine di presentazione delle domande, nel rispetto della procedura di cui ai commi 1 e 2.
4. Il "Dipartimento" comunicherà l'avvenuto esaurimento delle risorse del "Fondo" e restituirà ai "Richiedenti" che ne facciano richiesta la documentazione inviata, a spese degli stessi.

Art. 16 – Allegati

1. Sono parte integrante del presente "Avviso" i seguenti allegati: Allegato 1 – Modello di Domanda; Allegato 2 – Linea guida per la predisposizione del Progetto.

Roma, 24 GIU. 2011

IL CAPO DIPARTIMENTO

Andrea Sergio Fantoma